



# COMUNE DI DECIMOMANNU

*Città Metropolitana di Cagliari*

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO 103 DEL 31.07.2025

OGGETTO: CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE PER L'ANNO 2025 - INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL I SETTORE

L'anno duemilaventicinque, il giorno trentuno del mese di luglio con inizio alle ore 10:00, Solita sala delle Adunanze, la Giunta comunale convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei signori:

		Presente	Assente
CADEDDU MONICA	SINDACO	X	
MAMELI MASSIMILIANO	VICE-SINDACO	X	
SALIS FRANCESCA	ASSESSORE	X	
VARGIU CRISTIAN	ASSESSORE	X	
TUVERI NICOLA	ASSESSORE	X	
PORTOGHESE ELAINE	ASSESSORE	X	
N° Presenti: 6 - N° Assenti: 0			

e con l'assistenza del Segretario Comunale Gianluca Cossu

Il Sindaco Monica Cadeddu, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta n. 101/2025 del Responsabile del I Settore, avente ad oggetto: **“CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE PER L'ANNO 2025 - INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL I SETTORE”**

**Su indicazione della SINDACA e dell'Assessore alle Politiche Sociali**

### **Premesso che**

-la Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11 ha istituito il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;

-con determinazione della Regione Autonoma della Sardegna, n.1505 del 17.7.2025 avente ad oggetto: Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11 Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Approvazione nuovo bando regionale permanente e allegato modello per la trasmissione del fabbisogno si è stabilito:

-di approvare il bando permanente al fine di consentire l'accesso ai contributi di cui al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, stabilendo quanto segue:

**Finalità:** La Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato dei Lavori Pubblici, intende sostenere i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo di proprietà privata o pubblica, riconducibili alle tipologie contrattuali previste dalla legge 9 dicembre 1998, n.431,

**Destinatari finali dei contributi:** Sono destinatari dei contributi i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata o pubblica site nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale. Sono ammessi al contributo anche i titolari di contratti di sublocazione e i titolari di contratti di locazione transitoria. Non sono ammessi al contributo gli assegnatari di alloggi a canone sociale ai sensi della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, in quanto non titolari di contratti di locazione. Il contributo non è concesso qualora il contratto non sia intestato al richiedente, ancorché il titolare del contratto sia un componente del nucleo familiare. Il contributo è concesso anche qualora il canone non sia stato corrisposto dal richiedente ma da un componente del nucleo.

**La residenza anagrafica nel Comune deve sussistere al momento della presentazione della domanda** o per il periodo relativamente al quale si richiede il contributo; per gli immigrati extracomunitari è necessario, inoltre, il possesso di un regolare titolo di soggiorno.

**Il contratto deve risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo del richiedente.** Tale condizione deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione. Non è necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento della presentazione della domanda, ma che sia titolare di un contratto di locazione anche per un periodo limitato dell'anno

al quale si riferisce il bando. Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché nelle categorie catastali riferite ad usi non abitativi. Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. La titolarità della nuda proprietà non è causa di esclusione.

Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della relativa quota.

Il richiedente è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, si trovi nell'impossibilità giuridica a godere del bene (ad esempio a causa di assegnazione della casa all'altro coniuge in sede di separazione).

Non sono ammessi i richiedenti che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

**Requisiti per l'accesso ai contributi:** i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

**Fascia A:** ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS, pari a € 15.688,40 ( $€ 603,40 * 13 * 2$ ) per l'anno 2025, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%;

**Fascia B:** ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad € 16.828, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%.

Gli importi sopra citati si riferiscono all'annualità 2025. Per le annualità successive, il competente Servizio dell'Assessorato dei Lavori pubblici comunicherà gli importi aggiornati.;

**Contributi concedibili:**

L'ammontare di contributo per ciascun richiedente varia a seconda della fascia reddituale di appartenenza:

Fascia A: l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74;

Fascia B: l'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 2.320,00.

**Modalità di determinazione del contributo**

I Comuni fissano l'entità dei contributi, nel rispetto dei limiti massimi di cui al precedente articolo 7. È data facoltà agli stessi di prevedere in sede di bando la non ammissibilità a contributo di richieste inferiori ad una determinata soglia minima. L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario.

Esempio di calcolo (Omissis.....).

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali sussistono analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino al massimo del 25% o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito di cui al punto 2 possono essere innalzati fino ad un massimo del 25% (ex art. 2, comma 4 del decreto 7 giugno 1999).

Il valore del contributo ammissibile non può in ogni caso, anche con l'applicazione dei suddetti incrementi superare il limite di € 3.098,74 per la Fascia A e 2.320,00 per la fascia B.

#### **Modalità di individuazione dei destinatari dei contributi e scadenze:**

I Comuni pubblicano un bando/avviso, dando un congruo termine per la presentazione delle richieste di contributo, istruiscono le istanze acquisite anche sotto forma di autocertificazione e determinano il fabbisogno degli aventi diritto, che trasmettono alla Regione entro il 1° dicembre per l'anno 2025. Per le annualità successive, il Servizio competente comunicherà i termini per la trasmissione del fabbisogno.

I bandi predisposti dai Comuni prevedranno, ai fini dell'erogazione del contributo, la presentazione delle ricevute di pagamento o di causali del bonifico complete di tutti i dati, o qualsiasi altro strumento che consenta di ricondurre inequivocabilmente il pagamento al rapporto locatizio per cui si chiede il contributo.

Gli utenti che nell'arco dell'anno siano stati titolari di contratti di locazione in più di un Comune dovranno presentare istanza a tutti i Comuni interessati. A tal fine, i Comuni, nel predisporre modelli per la presentazione della domanda, prevedranno dei campi in cui l'utente possa indicare gli altri Comuni ai quali abbia già presentato o intenda presentare istanza nel medesimo anno.

Ciascun Comune trasmetterà alla Regione il proprio fabbisogno in relazione alle mensilità di propria competenza. Nel calcolo del fabbisogno, ciascun Comune dovrà tenere conto del canone di locazione annuale (ossia dovrà considerare il canone sostenuto nei mesi di residenza anche negli altri Comuni) e dopo avere determinato il contributo, come illustrato all'art. 8, dovrà parametrarlo al canone di locazione relativo al contratto di locazione nel proprio Comune.

Non potranno essere ammesse domande relative al medesimo periodo in Comuni differenti. In tali casi, l'utente dovrà esprimere l'opzione per una delle due domande entro i termini assegnati dal Comune, pena l'inammissibilità di entrambe le domande.

In considerazione del fatto che l'importo trasferito dalla Regione potrà essere insufficiente a coprire l'intero fabbisogno di ciascun Comune, è necessario che i Comuni stessi prevedano espressamente nei propri bandi le modalità di ripartizione dei contributi.

#### **Ripartizione dei fondi tra i Comuni:**

Alla ripartizione tra i Comuni delle risorse finanziarie disponibili si provvederà proporzionalmente al fabbisogno totale comunicato dai Comuni.

**Erogazione delle risorse:**

La Regione erogherà le risorse al netto delle economie comunicate dai Comuni.

**Cumulabilità con altri contributi:**

È ammesso il cumulo tra il contributo di cui al Fondo in oggetto e altri benefici relativi al sostegno per le locazioni. Tale cumulo non può superare l'ammontare del contributo spettante ai sensi della L. 431/1998.

La cumulabilità con altri contributi non ha rilevanza ai fini della trasmissione del fabbisogno comunale alla Regione, ma sarà valutata dal Comune antecedentemente alla liquidazione delle somme in favore degli utenti ammessi.

**Somme residue ed economie**

Eventuali somme residue nell'annualità di riferimento, derivanti da minori erogazioni ai beneficiari rispetto al fabbisogno dichiarato, saranno ridistribuite dal Comune per soddisfare il fabbisogno residuo nella medesima annualità, sino alla concorrenza del contributo massimo spettante.

Nel caso in cui tutto il fabbisogno comunale dell'annualità risulti soddisfatto, le economie saranno trattenute dai comuni per soddisfare il fabbisogno della successiva annualità.

**Atteso che**

Che il comune deve pubblicare un bando/avviso dando un congruo termine, di almeno trenta giorni, per la presentazione delle richieste di contributo, saranno istruite le istanze verificando i requisiti dei richiedenti di cui all'articolo 6, verrà predisposta la graduatoria degli aventi diritto e si comunicherà il proprio fabbisogno alla Regione entro il **1° dicembre 2025**;

In considerazione del fatto che l'importo trasferito dalla Regione potrà essere insufficiente a coprire l'intero fabbisogno di ciascun Comune, è necessario che i Comuni stessi prevedano espressamente nei propri bandi le modalità di ripartizione dei contributi.

**Ravvisata**

la necessità di dettare apposito indirizzo al Responsabile del 1° Settore per l'avvio della procedura ad evidenza pubblica nel rispetto delle modalità ed istruzioni contenute nelle direttive della Regione Autonoma della Sardegna, per individuare i beneficiari del contributo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione dando la massima pubblicità e adoperandosi affinché il procedimento si concluda con l'erogazione delle risorse ai beneficiari nel minore tempo possibile come richiesto dalla RAS.

**Dato atto che**

È stato espresso preventivamente il parere tecnico favorevole del Responsabile del I Settore ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 e che la presente non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente

**Ritenuto**

di dover provvedere in merito;

**Con**

votazione unanime espressa in forma palese per alzata di mano;

**Visti**

gli artt. 48 e 134 del T.U.E.L;

**DELIBERA**

Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate,

**di dettare**

apposito indirizzo al Responsabile del I Settore per l'avvio della procedura ad evidenza pubblica per l'utilizzo del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, ai sensi della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11 nel rispetto delle modalità ed istruzioni contenute nelle direttive della Regione Autonoma della Sardegna, dirette ad individuare i beneficiari del contributo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione l'anno 2025 meglio indicate in premessa uniformandosi ai criteri per l'individuazione dei destinatari e alle modalità di determinazione dei contributi previsti nella deliberazione di Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 1505 del 17.7.2025, destinando le risorse che assegnerà la RAS ai nuclei familiari titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata senza stabilire alcuna priorità per particolari categorie;

**di confermare**

gli importi di contributo e i limiti di reddito previsti nel bando regionale esposti in premessa anche per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali sussistono analoghe situazioni di particolare debolezza sociale,

**di assegnare**

i contributi effettuando una riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti nel caso in cui l'importo trasferito dalla Regione sia insufficiente a coprire l'intero fabbisogno di questo Comune;

**di dare atto che**

i contributi verranno erogati solamente a seguito di effettiva concessione da parte della RAS;

**di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000



## COMUNE DI DECIMOMANNU

---

Oggetto proposta di delibera:

**CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE PER L'ANNO 2025 - INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL I SETTORE**

---

**Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000**

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Decimomannu, 23.07.2025

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE

Donatella GARAU



# COMUNE DI DECIMOMANNU

*Città Metropolitana di Cagliari*

## **DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 103 DEL 31.07.2025**

OGGETTO: CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE PER L'ANNO 2025 - INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL I SETTORE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

**IL SINDACO  
CAEDDU MONICA**

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
COSSU GIANLUCA**